

---

**FAQ AVVISO “COMPETENZE ICT PER IL MEZZOGIORNO”**  
*aggiornate al 09.04.17*

---

## PERCORSI DI TIROCINIO

### **FAQ 1**

*La quota di indennità di tirocinio prevista per i partecipanti pari a 500,00 € è totale o mensile. Trattandosi di 3 mesi di tirocinio, l'indennità sarà pari a 1.500,00 e o a 500,00?*

### **RISCONTRO**

Si precisa che ai sensi dell'art. 11 “Modalità di determinazione e rendicontazione del contributo pubblico” dell'Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione dell'intervento “Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno”, la quota di indennità a carico del progetto è pari a euro 500 mensili.

### **FAQ 2**

*L'erogazione dell'indennità è a cura dell'ANPAL e quindi non rientrante nel finanziamento erogato all'ATI oppure è l'ATI che deve, nell'ambito del finanziamento, erogare tale indennità?*

### **RISCONTRO**

Si precisa che l'indennità di tirocinio dovrà essere erogata dall'ATI al tirocinante; le indennità di partecipazione saranno oggetto di rimborso, da parte di ANPAL in sede di rendicontazione delle attività progettuali, e quindi interamente a carico del Programma.

### **FAQ 3**

*L'erogazione di 500,00 euro si intende complessiva per i tre mesi o mensile per ogni tirocinante?*

### **RISCONTRO**

Confronta “Percorsi di tirocinio”, FAQ 1.

### **FAQ 4**

*Si chiede conferma che l'indennità di tirocinio debba essere anticipata ai tirocinanti dall'AT/ATS. Ciò è coerente se il soggetto ospitante (azienda) sia parte dell'ATS. Ma come regolarsi nel caso in cui il soggetto ospitante non sia in ATS?*

### **RISCONTRO**

Si conferma che l'indennità di tirocinio verrà anticipata dall'ATI/ATS partecipante al progetto. Tale indennità potrà essere riconosciuta dall'azienda ospitante, facente parte della compagine dell'ATI/ATS ovvero dall'impresa impegnata formalmente ad ospitare il tirocinio. Si ricorda che l'individuazione dei profili professionali da formare e quindi da inserire presso un datore di lavoro deve essere comunque effettuata ex ante, così come la disponibilità delle imprese ad ospitare i tirocini, sebbene senza alcun vincolo per le aziende coinvolte, qualora non aderenti all'ATI/ATS. In

questo ultimo caso, le imprese ospitanti il tirocinio anticiperanno l'indennità di partecipazione al giovane destinatario, con conseguente rimborso delle spese da parte dell'ATI/ATS che in sede di rendicontazione dovrà produrre la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione delle indennità ai giovani coinvolti.

#### **FAQ 5**

*L'indennità di tirocinio dovrà essere erogata dal capofila dell'ATI/ATS oppure direttamente da imprese che non fanno parti dell'ATI/ATS proponente? Nel caso in cui l'indennità di tirocinio fosse erogata direttamente dalle imprese ospitanti non facenti parti dell'ATI/ATS proponente, successivamente sarà l'ATI/ATS a rimborsare l'impresa?*

#### **RISCONTRO**

Confronta "Percorsi di tirocinio", FAQ 4.

#### **FAQ 6**

*I datori di lavoro che ospitano i giovani per il periodo di tirocinio, devono rispettare la normativa regionale dei tirocini extracurricolari relativamente al numero massimo di tirocinanti che possono ospitare in relazione al numero dei dipendenti in forza?*

#### **RISCONTRO**

Le imprese ospitanti i tirocinanti dovranno rispettare la normativa regionale in materia di tirocini extracurricolari, con particolare riferimento al numero massimo di tirocinanti che possono ospitare in relazione al numero dei dipendenti in forza al momento di attivazione del tirocinio. Esclusivamente con riferimento alla misura dell'indennità di partecipazione ai tirocini – trattandosi di politica nazionale – si deroga alla normativa prevista a livello regionale, coerentemente con quanto previsto dalla Linee Guida nazionali in materia di tirocinio adottate il 25 maggio 2017.

#### **FAQ 7**

*Nel caso in cui si coinvolgano aziende nel progetto, ma non all'interno dell'ATI/ATS, le aziende possono anticipare le indennità di partecipazione ai giovani destinatari? Se sì, in fase di rendicontazione il Soggetto proponente può presentare, come documentazione comprovante la spesa, le ricevute di pagamento delle aziende e successivamente, a spesa riconosciuta, liquidare le aziende coinvolte?*

#### **RISCONTRO**

Le aziende possono anticipare le indennità di partecipazione ai giovani destinatari. In fase di rendicontazione andranno presentati i seguenti documenti:

Patto di servizio, firmato dal giovane e dai servizi competenti per la Garanzia giovani e/o

presa in carico centralizzata da parte di ANPAL;

Registro delle presenze, compilato giornalmente e firmato e siglato dal giovane e dal tutor in tutte le sue parti;

Riepilogo delle indennità erogate a ciascun destinatario del singolo intervento;

Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento al giovane destinatario dell'indennità di partecipazione e il relativo rimborso all'azienda ospitante da parte dell'ATI/ATS.

## **FAQ 8**

*Qual è la documentazione da produrre in sede di rendicontazione? È sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle indennità da parte dell'azienda non partecipante all'ATI/ATS oppure è necessario presentare la documentazione dell'avvenuto rimborso da parte dell'ATI/ATS allo stesso soggetto ospitante?*

## **RISCONTRO**

Confronta “Percorsi di Tirocinio”, FAQ 7.

## **FAQ 9**

*In riferimento all'assunzione dei giovani NEET presso le aziende successiva alla formazione ed al tirocinio, quanto deve obbligatoriamente ammontare questa quota?*

*Ovvero: qual è il num. minimo di giovani che devono essere necessariamente contrattualizzati?*

## **RISCONTRO**

Non è previsto un numero minimo.

## **FAQ 10**

*In riferimento al piano finanziario dell'allegato D dell'Avviso in oggetto, vorremmo cortesemente chiedere in quale riga vada inserito l'importo del tirocinio fatto nella propria regione tra le 3 opzioni,*

- Nazionale
- In mobilità territoriale
- In mobilità transnazionale

*Sulle schede di misura 5 e 5bis non vi è infatti una definizione esplicita e distinta delle 3 opzioni indicate nel formulario.*

## **RISCONTRO**

Si specifica che il principio sottostante i tirocini in mobilità è la residenza del giovane destinatario e la Regione di destinazione. Pertanto, nel caso in cui il giovane destinatario provenga da una Regione diversa da quella in cui si svolgerà il percorso formativo ovvero di tirocinio, si applica la mobilità territoriale.

## **FAQ 11**

*Le somme previste per la mobilità geografica per percorsi di formazione svolti in una Regione/P.A. diversa da quella di residenza, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e per la mobilità geografica per percorsi di tirocinio svolti in una Regione/P.A. diversa da quella di residenza, prevista dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della CE del 31.10.16 saranno erogate dall'ANPAL o dall'ATI/ATS?*

## **RISCONTRO**

Le somme previste per la mobilità geografica per percorsi di formazione svolti in una Regione/P.A. diversa da quella di residenza, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e per la mobilità geografica per percorsi di tirocinio svolti in una Regione/P.A. diversa da quella di residenza,

prevista dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della CE del 31.10.16 dovranno essere erogate dall'ATI/ATS o dall'impresa ospitante.

### **FAQ 12**

*Le somme previste per la mobilità geografica per percorsi di formazione svolti in una Regione/P.A. diversa da quella di residenza, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e la mobilità geografica percorsi di tirocinio svolti in una Regione/P.A. diversa da quella di residenza, prevista dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della CE del 31.10.16 sono costi da inserire all'interno del progetto? Se sì, come dovranno essere quantificate? Come sarà possibile prevedere da quali regioni i ragazzi proverranno?*

### **RISCONTRO**

Le somme previste per la mobilità geografica per percorsi di formazione svolti in una Regione/P.A. diversa da quella di residenza (ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e gli importi per la mobilità geografica relativa ai percorsi di tirocinio svolti in una Regione/P.A. diversa da quella di residenza (Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della CE del 31.10.16) sono costi da inserire nel budget di Progetto, ove si intendano prevedere tali interventi.

Si specifica che i giovani destinatari dovranno essere obbligatoriamente residenti in una Regione del Mezzogiorno. Ai fini del calcolo del budget, sarà possibile effettuare una stima, in via previsionale, basata sui costi previsti per tali Regioni, utilizzando come parametri di calcolo gli importi fissati per ciascuna Regione del Mezzogiorno ipotizzando la mobilità verso la/e Regione/i di destinazione, in cui si tengono i corsi di formazione ovvero i percorsi di tirocinio. Resta inteso che tale stima avrà valore indicativo e in sede di rendicontazione si terrà conto delle spese per la mobilità effettivamente sostenute, in ragione della provenienza/destinazione dei giovani destinatari coinvolti nel progetto.

### **FAQ 13**

*Nel caso in cui si coinvolgano aziende nel progetto, ma non all'interno dell'ATI/ATS, le aziende possono anticipare le indennità di partecipazione ai giovani destinatari? Se sì, in fase di rendicontazione il Soggetto proponente può presentare, come documentazione comprovante la spesa, le ricevute di pagamento delle aziende e successivamente, a spesa riconosciuta, liquidare le aziende coinvolte?*

### **RISCONTRO**

Confronta "Percorsi di Tirocinio", FAQ 7.

### **FAQ 14**

*All'interno dell'Avviso viene specificato che "In continuità con il corso di formazione specialistica (e comunque non oltre 10 gg dalla conclusione dello stesso) tutti i partecipanti dovranno essere avviati a un tirocinio della durata di tre mesi, da svolgersi presso i datori di lavoro che si siano impegnati ex ante a ospitare i giovani che abbiano frequentato il corso di formazione". Sarà possibile avanzare, in caso di necessità, la richiesta di proroga di inserimento dei tirocinanti presso i datori di lavoro entro i 10 giorni previsti?*

### **RISCONTRO**

In linea generale si ritiene che, in considerazione degli accordi presi ex ante tra l'ATI/ATS titolare del progetto e le imprese che hanno manifestato la propria disponibilità ad ospitare i tirocini, tale termine sia vincolante. Tuttavia, sarà cura dell'Amministrazione, ove ne sussistano le condizioni oggettive, valutare caso per caso la possibilità di concedere proroghe ai 10 gg lavorativi previsti.

## ALLEGATI ALL'AVVISO

### FAQ 1

*Si chiede l'invio o la pubblicazione degli allegati, al fine di predisporre la domanda e inviare tutta la documentazione nei tempi previsti, considerando la valutazione delle domande secondo l'ordine cronologico di ricezione.*

### RISCONTRO

Di seguito il link della sezione "Atti dell'amministrazione aggiudicatrice distintamente per ogni procedura" da cui è possibile scaricare gli allegati.

Inoltre gli stessi sono stati inseriti anche nella news.

### FAQ 2

*Nell'avviso delle Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno, mancano gli allegati, è un mio limite nella ricerca o è un problema di pubblicazione degli stessi?*

### RISCONTRO

Di seguito il link della sezione "Atti dell'amministrazione aggiudicatrice distintamente per ogni procedura" da cui è possibile scaricare gli allegati. <http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-Competenze-ICT-per-i-giovani-del-Mezzogiorno.aspx>

Inoltre gli stessi sono stati inseriti anche nella news.

<http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-per-soggetti-attuatori-dell-intervento-Competenze-ICT-per-i-giovani-del-Mezzogiorno.aspx>

### FAQ 3

*Con riferimento al bando in oggetto si richiedono indicazioni per poter reperire gli allegati ex art.22 non sono pubblicati sul sito.*

### RISCONTRO

Di seguito il link della sezione "Atti dell'amministrazione aggiudicatrice distintamente per ogni procedura" da cui è possibile scaricare gli allegati.

Inoltre gli stessi sono stati inseriti anche nella news.

### FAQ 4

*I progetti formativi oggetto dell'intervento dovranno essere direttamente connessi ad uno specifico piano di fabbisogni professionali e occupazionali per ciascuna impresa, anche con riferimento al "Quadro comune europeo delle competenze digitali" così come recepito nel quadro dei profili e delle competenze per le professioni ICT di cui alle "Linee guida per la qualità delle competenze digitali*

*nelle professionalità ICT – anno 2017” a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale di cui, in Allegato 1, si riporta un estratto riepilogativo. Dove è possibile rinvenire il documento?*

## **RISCONTRO**

Si precisa che l’estratto delle “Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT – anno 2017” a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale” è disponibile all’Allegato F, di cui al seguente link:

<http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-Competenze-ICT-per-i-giovani-del-Mezzogiorno.aspx>

## **ALLEGATO D – FORMULARIO DI CANDIDATURA**

### **FAQ 1**

*L'allegato D - Formulario di candidatura riporta a pagina 7 la tabella denominata II.8 BUDGET, in cui sono contemplate colonne esclusivamente per le fasce di docenza B e C, mentre l'avviso prevede anche il parametro di docenza di fascia A (ved. art. 7, primo capoverso, pag. 12).*

*Si richiede se l'incongruenza è da attribuirsi ad un errore presente nel testo dell'Avviso oppure nel testo dell'Allegato D.*

## **RISCONTRO**

È previsto anche il parametro di docenza di fascia A. A tal proposito, si segnala che l’allegato D è stato modificato e pubblicato sul portale ANPAL al seguente link:

<http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-Competenze-ICT-per-i-giovani-del-Mezzogiorno.aspx>

### **FAQ 2**

*Nell’Articolo 7 - Costi riconoscibili a carico del PON IOG - si determina che verranno applicati i seguenti parametri di costo standard:*

*UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A).*

*Nel formulario di candidatura, Allegato D, a pag .7, sezione II.8. BUDGET non è presente la colonna per l’eventuale Subtotale dei docenti di Fascia A. I docenti di Fascia A possono essere previsti e quindi inseriti nel budget oppure no?*

## **RISCONTRO**

I docenti di fascia A possono essere previsti. Confronta “Allegato D – Formulario di candidatura”, FAQ 1.

### **FAQ 3**

*Quando nel formulario vi è una tabella con la indicazione di più sedi, ci si riferisce a più edizioni dello stesso corso?*

## **RISCONTRO**

Confronta “Percorsi Formativi”, FAQ 2.

## COMPOSIZIONE DELLE ATI/ATS

### FAQ 1

*Si richiede se i tirocinanti possono essere ospitati esclusivamente dai membri delle ATI/ATS proponenti oppure possono essere ospitati anche da imprese non facenti parte dell'ATI/ATS proponente, ma che si impegnano formalmente (con apposita dichiarazione di impegno) ad ospitare tirocinanti e ad effettuare successivamente assunzioni.*

### RISCONTRO

Si specifica che i tirocinanti potranno essere ospitati anche da altre imprese, non facenti parte dell'ATI/ATS proponente, che si impegnino formalmente ad ospitare il tirocinio.

### FAQ 2

*Nell'ATI/ATS devono essere presenti, oltre all'organismo formativo, tutti i soggetti indicati e cioè agenzie per il lavoro, agenzie di somministrazione, enti della bilateralità, associazioni datoriali, imprese, Camere di Commercio?*

### RISCONTRO

L'ATI/ATS dovrà essere costituita necessariamente da almeno un ente di formazione accreditato e un ApL ovvero un'agenzia di somministrazione. I tirocinanti potranno essere ospitati anche da imprese, impegnate formalmente ad ospitare il tirocinio, sebbene non aderenti all'ATI/ATS proponente.

### FAQ 3

*Un ente può essere nello stesso raggruppamento sia come organismo formativo come agenzia per il lavoro?*

### RISCONTRO

Per l'inserimento lavorativo del giovane è prevista la remunerazione a risultato (pari al 50% del costo previsto per la Misura 2A "Formazione per l'inserimento lavorativo") e la premialità per l'inserimento lavorativo, nell'ambito della Misura 3 "Accompagnamento al lavoro". Si specifica che le due remunerazioni non sono cumulabili, pertanto l'ente di formazione appartenente all'ATI/ATS dovrà essere un ente diverso dall'agenzia per il lavoro.

### FAQ 4

*Nel dettaglio quali sono i soggetti attuatori NECESSARI (oltre all'agenzia di formazione) che devono costituire la compagine dell'ATI o ATS?*

*Di seguito si riporta parzialmente il testo dell'articolo:*

*"Possono presentare la propria candidatura per l'erogazione delle attività oggetto del presente Avviso, in forma associata (ATI o ATS costituite o costituende), soggetti privati ovvero altri soggetti che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, svolgono attività di formazione, ivi comprese università pubbliche e private riconosciute, centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in partenariato con*

*agenzie per il lavoro, agenzie di somministrazione, enti della bilateralità, associazioni datoriali, imprese, Camere di Commercio. I soggetti, tra quelli sopra elencati, che svolgono attività di formazione, dovranno garantire l'erogazione del corso di formazione specializzato. Le agenzie per il lavoro, le agenzie di somministrazione, gli enti della bilateralità, le associazioni datoriali, le imprese e le Camere di Commercio saranno responsabili, a vario titolo, delle attività di intermediazione di domanda e offerta di lavoro ovvero delle assunzioni dei 10 giovani destinatari partecipanti ai percorsi. In ogni caso, potranno procedere alle assunzioni anche datori di lavoro e imprese del settore non costituenti il partenariato proponente.*

*Per lo svolgimento delle attività di formazione, l'ATI o ATS dovrà prevedere all'interno della propria compagine almeno un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, recante la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi."*

## **RISCONTRO**

Confronta "Composizione ATI/ATS", FAQ 2.

## **FAQ 5**

*L'ATI/ATS può essere costituita solo da un ente di formazione accreditato e un'ApL?*

## **RISCONTRO**

Confronta "Composizione ATI/ATS", FAQ 2.

## **FAQ 6**

*Il partenariato deve essere costituito comprendendo tutte le diverse tipologie di soggetti indicati o solo una parte di questi? E' contemplata la possibilità di un partenariato costituito solo da parte dei soggetti indicati? se si, da quali soggetti?*

## **RISCONTRO**

Confronta "Composizione ATI/ATS", FAQ 2.

## **FAQ 7**

*Una stessa APL può presentare progetti in partenariato con diversi enti?*

## **RISCONTRO**

Lo stesso soggetto potrà partecipare a più progetti, anche in partenariato con diversi enti.

## **FAQ 8**

*È possibile per un soggetto (Ente di Formazione, APL ed altri) partecipare a più progetti, anche con composizione di ATS diverse.*

## **RISCONTRO**

Confronta "Composizione ATI/ATS", FAQ 7.

## **FAQ 9**

*L'agenzia formativa e l'agenzia per il lavoro possono essere un unico soggetto che abbia entrambi i tipi di accreditamento (come ente di formazione regionale e come APL)?*

### **RISCONTRO**

Confronta "Composizione ATI/ATS", FAQ 3.

## **FAQ 10**

*Possono presentare domanda soggetti attuatori costituiti da ATS/ATI tra un soggetto che per statuto o istituzionalmente svolge attività di formazione in partenariato con un solo soggetto tra quelli richiamati all'art. 4 (ad esempio ApL o agenzie di somministrazione) oppure deve essere costituita un ATS/ATI composta necessariamente da tutti i soggetti previsti dallo stesso articolo (ossia tra Ente di formazione e agenzie per il lavoro, agenzie di somministrazione, enti della bilateralità, associazioni datoriali, imprese e Camere di Commercio)?*

### **RISCONTRO**

Confronta "Composizione ATI/ATS", FAQ 2.

## **FAQ 11**

*Non è chiaro se le aziende ospitanti i tirocini formativi debbano obbligatoriamente far parte dell'ATS.*

### **RISCONTRO**

Confronta "Composizione ATI/ATS", FAQ 2.

## **FAQ 12**

*L'Articolo 4 (Soggetti attuatori) specifica che possono presentare la propria candidatura per l'erogazione delle attività oggetto del presente Avviso, in forma associata (ATI o ATS costituite o costituende), organismo di formazione accreditato alla formazione professionale in partenariato con agenzie per il lavoro, per tanto si chiede il capofila deve essere l'Ente di formazione oppure può essere anche l'agenzia per il lavoro?*

### **RISCONTRO**

Si precisa che il capofila dell'ATI/ATS potrà essere stabilito direttamente dalla compagine al momento della costituzione.

## **FAQ 13**

*Vi è un limite massimo di progetti che un Ente di Formazione e/o un'A.T.S. possono presentare?*

### **RISCONTRO**

Confronta "Composizione delle ATI/ATS, FAQ 7.

## **FAQ 14**

*Il capofila deve essere necessariamente l'Ente di Formazione?*

### **RISCONTRO**

Confronta "Composizione delle ATI/ATS, FAQ 12.

### **FAQ 15**

*Nell'ATS possono rientrare gli Enti Locali tra cui i Comuni?*

### **RISCONTRO**

Si precisa che non è prevista la partecipazione degli enti locali all'Avviso.

### **FAQ 16**

*È possibile attivare un partenariato tra una APL e diverse agenzie formative? O è obbligatorio che sia presente una sola agenzia formativa tra i proponenti?*

### **RISCONTRO**

Si precisa che come indicato nell'avviso "Per lo svolgimento delle attività di formazione, l'ATI o ATS dovrà prevedere all'interno della propria compagine almeno un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, recante la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi."

Pertanto non si esclude la possibilità di attivare un partenariato tra una APL e più organismi di formazione accreditati.

### **FAQ 17**

*L'ATS tra agenzia formativa e APL, ed eventuali altri soggetti, deve essere costituita prima della presentazione dell'istanza? O è sufficiente dichiarare l'impegno a costituirsi in ATS subito dopo l'eventuale approvazione del progetto presentato?*

### **RISCONTRO**

Si precisa che come indicato nell'avviso "Possono presentare la propria candidatura per l'erogazione delle attività oggetto del presente Avviso, in forma associata (ATI o ATS costituite o costituende)" purché in possesso dei requisiti previsti dall'avviso stesso (Articolo 4 - Soggetti attuatori).

### **FAQ 18**

*In fase di attuazione dei progetti è possibile sostituire e integrare le aziende individuate come soggetti che ospitano i tirocinanti, rispetto a quanto indicato nei progetti presentati?*

### **RISCONTRO**

Si specifica che, come previsto dall'articolo 2 dell'Avviso, "I progetti formativi oggetto dell'intervento dovranno essere direttamente connessi ad uno specifico piano di fabbisogni professionali e occupazionali per ciascuna impresa, anche con riferimento al "Quadro comune europeo delle competenze digitali" così come recepito nel quadro dei profili e delle competenze per le professioni ICT di cui alle "Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT – anno 2017" a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale". Pertanto, si conferma la possibilità di integrare e/o sostituire le aziende individuate come soggetti ospitanti del tirocinio anche in fase di implementazione del progetto, purché il piano di bisogni professionali e occupazionali per ciascuna impresa sia coerente con il progetto formativo presentato.

### **FAQ 19**

*Può una società specializzata che si occupa di informatica e svolge attività di consulenza e formazione aziendale partecipare all'ATS proponente ed impiegare propri dipendenti nei corsi di formazione?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che, come previsto dall'articolo 4 dell'Avviso, per lo svolgimento delle attività di formazione, l'ATI o ATS dovrà prevedere all'interno della propria compagine almeno un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, recante la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

## **FAQ 20**

*I dati relativi alle aziende che hanno manifestato interesse ad ospitare tirocinanti e non facenti parti dell'ATI/ATS, devono essere dichiarati nell'ambito della proposta?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che è necessario indicare le aziende ospitanti individuate, anche se non facenti parte dell'ATI/ATS.

## **FAQ 21**

*Le aziende che ospiteranno i tirocini possono essere diverse rispetto a quelle indicate nella proposta (anche in merito al numero dei tirocinanti ospitati, pur sempre nel rispetto dei vincoli numerici imposti dalla normativa), nel caso in cui dalla presentazione della proposta alla valutazione del progetto siano cambiate le condizioni? Possono essere sostituite aziende che per motivi interni non siano nelle condizioni di poter ospitare tirocinanti?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che, come previsto dall'articolo 2 dell'Avviso, "I progetti formativi oggetto dell'intervento dovranno essere direttamente connessi ad uno specifico piano di fabbisogni professionali e occupazionali per ciascuna impresa, anche con riferimento al "Quadro comune europeo delle competenze digitali" così come recepito nel quadro dei profili e delle competenze per le professioni ICT di cui alle "Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT – anno 2017" a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale". Pertanto, si conferma la possibilità di integrare e/o sostituire le aziende individuate come soggetti ospitanti del tirocinio anche in fase di implementazione del progetto, purché il piano di bisogni professionali e occupazionali per ciascuna impresa sia coerente con il progetto formativo presentato.

## **FAQ 22**

*L'impegno delle aziende ad ospitare per le attività di tirocinio i partecipanti ai percorsi formativi attivati deve essere, nel caso in cui le aziende non aderiscano direttamente alla costituenda ATS (che sarà costituita nel nostro caso solo da n. 3 agenzie formative e da n. 1 APL), formalizzata attraverso la presentazione di una dichiarazione formale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o è sufficiente indicare l'impegno all'interno del formulario di progetto?*

## **RISCONTRO**

Le dichiarazioni ex DPR 445 sono dichiarazioni di scienza e non di impegno. Pertanto, si conferma la possibilità di inserire l'impegno esclusivamente all'interno del formulario di progetto.

### **FAQ 23**

*Per quanto riguarda la disponibilità delle imprese, poiché l'avviso dispone solo la descrizione (art. 2, lettere "e" ed "f") dei dettagli sul tirocinio e sul reclutamento dei profili professionali, dobbiamo allegare dei documenti da parte delle imprese che ospiteranno gli utenti o è sufficiente una descrizione dettagliata nel formulario?*

### **RISCONTRO**

Per quanto riguarda le imprese ospitanti parte dell'ATI, o esterne, dovrà essere indicata una descrizione dettagliata all'interno del formulario di candidatura, con i riferimenti al numero di tirocinanti che l'impresa potrà ospitare.

### **FAQ 24**

*Se nell'ambito di un'ATS/ATI è presente tra i partner o come capofila una Università, si rende comunque necessario la presenza di un Ente di Formazione accreditato?*

### **RISCONTRO**

Si specifica che la presenza di una Università come partner o capofila non comporta di per sé una deroga al requisito definito nel bando di presenza nell'ATS/ATI di almeno un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008.

### **FAQ 25**

*E' possibile che un organismo di formazione non accreditato possa partecipare in qualità di capofila servendosi dell'avvalimento di un ente di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 Marzo 2008, recante la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, come da Avviso? In caso di riscontro positivo, potrebbe gentilmente indicare la procedura da seguire e gli eventuali documenti necessari da allegare alla domanda di partecipazione?*

### **RISCONTRO**

Si specifica che l'avvalimento dei requisiti in senso proprio non è istituito considerato nell'ambito della procedura di cui trattasi. Peraltro, come recita l'Avviso: "Per lo svolgimento delle attività di formazione, l'ATI o ATS dovrà prevedere all'interno della propria compagine almeno un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008". Lo stesso Avviso non prevede che l'organismo di formazione accreditato sia necessariamente il capofila dell'ATI o ATS. Pertanto nulla osta a che un organismo di formazione non accreditato possa partecipare all'ATI o ATS in qualità di capofila, fermi restando, per il medesimo, i requisiti soggettivi stabiliti all'articolo 4 dell'Avviso, nonché la presenza all'interno della compagine, per lo svolgimento dell'attività di formazione, di almeno un organismo di formazione accreditato.

### **FAQ 26**

*In relazione ai componenti dell'ATS, possono presentare un progetto due soggetti – un ente di formazione e un'Agenzia Per il Lavoro – di cui l'una è "controllata" dell'altra?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che situazioni di collegamento o controllo all'interno della compagine proponente (in particolare, fra Ente di formazione ed APL) non costituiscono di per se stesse impedimento alla partecipazione.

## **FAQ 27**

*Occorre produrre una scrittura privata e/o un modello di costituzione ATS scaricabile dal vostro portale? Oppure e' obbligatoria la costituzione presso un notaio?*

## **RISCONTRO**

Per ATI / ATS da costituire, è sufficiente produrre, in sede di presentazione della proposta, l'impegno a costituirsi in ATI / ATS entro gg. 30 dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento, con indicazione, in conformità all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, del soggetto capofila e designato quale mandatario, nonché delle parti di attività che saranno svolte dai diversi enti partecipanti. Tale impegno risulta peraltro già previsto all'interno del modello a.2 dell'allegato A dell'Avviso (domanda di partecipazione per AT ancora da costituirsi).

La costituzione dell'ATI / ATS dovrà quindi avvenire, in caso di ammissione a finanziamento, a mezzo di scrittura autenticata nelle firme, ai sensi dell'art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

## **FAQ 28**

*"Le dichiarazioni ex DPR 445 sono dichiarazioni di scienza e non di impegno. Pertanto, si conferma la possibilità di inserire l'impegno esclusivamente all'interno del formulario di progetto". Per impegno all'interno del formulario di progetto possiamo quindi intendere esaustivo inserire nel formulario un elenco di aziende (indicante descrizione, sede legale/operativa, partita iva, dimensione/settore e numero di tirocinanti disposte ad ospitare) all'interno del formulario, delle quali la compagine ATI/ATS ha verificato l'effettivo interesse, senza quindi la necessità di allegare manifestazione d'interesse formale da parte delle singole aziende?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che l'avviso non prescrive la presentazione di manifestazioni di interesse. Eventuali attestazioni prodotte a riguardo potranno semmai conferire concretezza agli impegni relativi.

## **FAQ 29**

*All'interno dell'Avviso viene specificato che "I proponenti in forma associata (ATI o ATS) dovranno altresì indicare, in sede di presentazione del progetto, il numero dei giovani partecipanti al percorso per i quali siano disponibili delle vacancies presso i datori di lavoro aderenti al Progetto ovvero presso altri datori di lavoro e/o imprese anche non aderenti, per i profili professionali di cui all'articolo 2.". In che modo sarà possibile dimostrare le offerte di lavoro (vacancies) disponibili? Dovrà essere indicato solo un numero all'interno della proposta progettuale, oppure, si dovrà riscontrare all'interno del modello di adesione somministrato alle imprese disposte ad ospitare i tirocinanti?*

## RISCONTRO

Nell'Avviso - agli artt. 8 e 9, in particolare - è prescritta l'indicazione del numero delle *vacancies* registrate per i profili professionali selezionati. L'eventuale acquisizione di attestazioni diverse - non prescritte - potranno semmai conferire concretezza agli impegni relativi.

### FAQ 30

*Nel caso di ATI/ATS da costituire, quali documenti devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti all'ATI/ATS?*

## RISCONTRO

Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, nel caso di ATI / ATS da costituire devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti alle medesime sia la domanda di partecipazione (utilizzando il modello a.2 dell'allegato A dell'Avviso, il quale anche contiene l'impegno a costituirsi in ATI / ATS in caso di finanziamento), che il formulario di candidatura (Allegato D dell'Avviso). Ciascuno dei partecipanti all'ATI / ATS dovrà poi presentare la dichiarazione unica da redigersi in conformità al modello di cui all'Allegato B dell'Avviso (con le specifiche ivi fornite).

## INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE

### FAQ 1

*Per tutti i giovani che sottoscriveranno un contratto di lavoro entro 30 giorni dalla data di cessazione del percorso di tirocinio, i datori di lavoro possono assumere usufruendo dell'incentivo "Occupazione Mezzogiorno"?*

## RISCONTRO

Le imprese che assumeranno entro i termini previsti potranno richiedere l'incentivo occupazione NEET (Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018) ovvero l'incentivo occupazione mezzogiorno (Decreto Direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018). I datori di lavoro che assumono potranno accedere agli incentivi suindicati, ove ne sussistano i requisiti.

### FAQ 2

*È previsto un incentivo all'assunzione per le aziende che provvederanno entro la tempistica indicata all'assunzione dei destinatari finali?*

## RISCONTRO

Confronta "Incentivi per l'occupazione", FAQ 1.

## REMUNERAZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

### FAQ 1

*Con riferimento all'avviso in oggetto, si chiede ragione della discordanza di misure tra quanto indicato in Articolo 8 (Descrizione degli interventi ammessi a finanziamento) a proposito di inserimento lavorativo degli allievi per cui si riporta testualmente: "proponente potrà richiedere la remunerazione prevista dalla Scheda misura 3 di cui all'Allegato E, relativa all'Accompagnamento al lavoro al verificarsi delle condizioni di cui alla scheda di Misura citata", e quanto indicato nel formulario di progetto al punto 8. BUDGET - Linea di finanziamento – 2. Tirocinio extra curriculare*

*anche in mobilità geografica (5 e 5bis) dove, appunto, non appare la misura 3 Accompagnamento, bensì la premialità prevista dalla misura 5bis al soggetto promotore del tirocinio.*

## **RISCONTRO**

Si specifica che la remunerazione per l'accompagnamento al lavoro, di cui alla Scheda Misura 3 (cfr. Allegato E), non è indicata nel formulario di progetto (cfr. Allegato D) in quanto non costituisce un costo per l'ATI/ATS, ma una remunerazione corrisposta dalla Scrivente al raggiungimento del risultato (inserimento lavorativo del giovane). Per la promozione del tirocinio non è riconosciuta alcuna remunerazione, costituendo tale percorso parte integrante del percorso formativo erogato al giovane destinatario, come specificato all'art. 11 dell'Avviso.

## **FAQ 2**

*La remunerazione per l'accompagnamento al lavoro può essere riconosciuta a un'associazione iscritta all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro di Anpal sezione III – Intermediazione?*

## **RISCONTRO**

Si precisa che un'agenzia per il lavoro iscritta all'albo delle Agenzie per il Lavoro potrà richiedere, ove ne sussistano i presupposti previsti dalla scheda, la premialità prevista dalla Misura 3 della Garanzia Giovani "Accompagnamento al Lavoro".

## **FAQ 3**

*Si chiede conferma che le remunerazioni della quota a risultato della Misura 2 non siano cumulabili con le remunerazioni per l'accompagnamento.*

## **RISCONTRO**

La non cumulabilità delle due remunerazioni è prevista dalla disciplina del Programma "Garanzia Giovani" e peraltro confermata dall'Atto Delegato n. 2017/2016 che approva l'utilizzo dei costi semplificati nella Programmazione FSE 2014 - 2020. Pertanto, all'interno della compagine dell'ATI/ATS dovranno obbligatoriamente essere presenti almeno un ente di formazione e un'agenzia per il lavoro accreditata ovvero un'agenzia per il lavoro ex art. 6 del D.Lgs 276/2003. In tal caso sarà possibile riconoscere entrambe le remunerazioni: la remunerazione per l'effettivo inserimento lavorativo, pari al 50% a risultato della Misura 2 A, all'ente di formazione e la premialità per l'inserimento occupazionale, relativa alla Misura 3, al soggetto che ha svolto le attività di intermediazione. Si rappresenta, peraltro, che la quota relativa alla Misura 3 non va inserita nel budget di progetto, in quanto eventuale e a carico di ANPAL.

## **FAQ 4**

*Questo Ente di formazione è anche un soggetto accreditato ai servizi al lavoro in ambito regionale, ma all'interno della proposta progettuale ricopre solo ed unicamente il ruolo di Ente di formazione. In qualità di capofila, questo Ente, potrà richiedere la remunerazione di cui alla scheda di misura 3 "Accompagnamento al lavoro" e poi assegnarlo all'altro partner dell'ATI/ATS, oppure, la fattura per il servizio di "Accompagnamento al lavoro" dovrà essere emessa solo ed esclusivamente dal soggetto che all'interno dell'ATI/ATS ricopre il ruolo di soggetto accreditato ai servizi al lavoro?*

## **RISCONTRO**

La richiesta può essere fatta dall'Ente Capofila. Il riconoscimento della remunerazione di cui alla scheda di misura 3 "Accompagnamento al lavoro" ha come unico vincolo la produzione dei documenti richiesti (patto di servizio, contratto di lavoro o comunicazione obbligatoria).

## PERCORSI FORMATIVI

### **FAQ 1**

*Quanti percorsi formativi si possono inserire nell'ambito della stessa proposta progettuale, nel rispetto dei massimali di costo previsti?*

### **RISCONTRO**

Non c'è un numero massimo di percorsi formativi da inserire nell'ambito della proposta progettuale. In base al numero di percorsi che si prevede di attivare l'ATI/ATS dovrà definire il budget di progetto.

### **FAQ 2**

*Possono essere previste più edizioni dello stesso percorso formativo specialistico in ambito ICT nella stessa sede didattica? In caso affermativo, i percorsi potrebbero essere erogati anche in contemporanea?*

### **RISCONTRO**

Nel bando non è stabilito un numero massimo di edizioni dello stesso percorso formativo e nulla osta a che i percorsi siano erogati in una medesima sede didattica, anche in contemporanea. Resta fermo l'obbligo di prevedere e garantire un conforme livello qualitativo dell'offerta didattica, per ciascuna edizione del corso, anche attraverso una disponibilità idonea e non promiscua di spazi e attrezzature nonché un distinto calendario didattico delle docenze e dei registri di classe.

### **FAQ 3**

*Per presentare n.2 DIFFERENTI percorsi formativi specialistici in ambito ICT, è necessario presentare n. 2 domande anche se la compagine dell'ATI o ATS è la stessa?*

### **RISCONTRO**

Confronta "Percorsi Formativi", FAQ 1.

### **FAQ 4**

*Quanti percorsi formativi possono essere presentati nell'ambito di un unico progetto? Possiamo presentare un Progetto che prevede l'erogazione di 3 corsi da 200 ore ciascuno? I tre corsi devono riguardare tre profili diversi o possono anche essere tre edizioni distinte dello stesso corso?*

### **RISCONTRO**

Confronta "Percorsi Formativi", FAQ 1. Con riguardo ai profili, i corsi possono riguardare profili diversi o anche costituire edizioni distinte relative allo stesso profilo.

### **FAQ 5**

*All'interno della stessa candidatura possiamo inserire più profili e più percorsi o per ogni percorso bisogna fare una candidatura diversa?*

## **RISCONTRO**

Confronta “Percorsi Formativi”, FAQ 1 e FAQ 4.

## **FAQ 6**

*Una proposta progettuale prevede la formazione ed i servizi per un solo profilo professionale fra quelli individuati? Ovvero, se vi sono le condizioni per formare più di un profilo è consentito presentare un'altra domanda progettuale allo stesso Ente o alla stessa A.T.S.?*

## **RISCONTRO**

Confronta “Percorsi Formativi”, FAQ 1 e FAQ 4.

## **FAQ 7**

*Esiste un numero minimo di partecipanti al corso di formazione? E' possibile attivare un percorso con la partecipazione di 5 allievi?*

## **RISCONTRO**

Il numero minimo di partecipanti al corso di formazione è di 4 discenti. Si precisa che, nel caso in cui si vogliano attivare percorsi formativi con la partecipazione di n. 5 allievi, al fine di raggiungere l'importo minimo di progetto previsto all'art. 5 dell'Avviso, andranno attivati più percorsi formativi.

## **FAQ 8**

*Per poter verificare il superamento o meno dell'80% delle ore previste, occorre tener presente solo delle 200 ore di formazione specialistica od anche dei tre mesi di tirocinio? In questo secondo caso, come vanno calcolate le ore di tirocinio?*

## **RISCONTRO**

L'80% delle ore previste si riferisce esclusivamente alle ore di formazione specialistica.

## **FAQ 9**

*Per i partecipanti che ricevono solo un attestato di frequenza in quanto non hanno frequentato almeno l'80% delle ore di corso, deve comunque essere assicurata l'assunzione per il riconoscimento del saldo del 50% dei costi per la formazione?*

## **RISCONTRO**

Il riconoscimento del 50% a risultato è previsto solo nel caso in cui il giovane beneficiario dell'intervento venga assunto.

## **FAQ 10**

*Se ipotizziamo un percorso di 200 ore, possiamo contemplare contenuti didattici afferenti a più declinazioni dei profili ICT conutnuti nell'allegato F: ad esempio potremmo prevedere 100 ore afferenti alle competenze di cui al profilo “Area Development” (4.1.4) e 100 ore afferenti al profilo “Area Service and Operation” (5.1)*

## **RISCONTRO**

Ogni percorso formativo dovrà obbligatoriamente prevedere una durata di almeno 200 ore. Nelle 200 ore si potranno progettare diversi contenuti didattici, purché in linea con le previsioni di cui all'allegato F e coerenti con i profili professionali individuati ex ante.

### **FAQ 11**

*E' necessario che la scelta dei progetti formativi ricadi all'interno delle linee guida ICT – anno 2017, oppure è possibile attenersi anche a percorsi formativi individuati dall'elenco di esperti di settore previsti in ambito regionale?*

## **RISCONTRO**

I progetti formativi oggetto dell'Avviso dovranno adottare a riferimento i profili professionali di cui all'Allegato F o singole unità di competenze, anche facendo riferimento al "Quadro comune europeo delle competenze digitali" che consente, una progettazione modulare dei profili.

### **FAQ 12**

*Qualora l'allievo venga assunto dall'impresa ospitante durante la fase di tirocinio, quale entità di rimborso viene riconosciuta al soggetto titolare dell'attività formativa:*

- a) il solo contributo per l'attività d'aula svolta senza alcun valore riconducibile né al tirocinio né al placement?*
- b) il contributo per l'attività formativa svolta e per il tirocinio realizzato e nessun valore per il placement?*
- c) il contributo per l'attività d'aula, per il tirocinio e quanto previsto per la fascia di placement?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che qualora il giovane venga assunto dall'impresa ospitante anche prima della fine dei 3 mesi di tirocinio, all'ente di formazione spetta comunque il 50% della quota prevista a risultato per l'inserimento occupazionale del giovane.

### **FAQ 13**

*Nel caso in cui alcuni allievi, dopo il percorso formativo, non vengano avviati alla fase di tirocinio per l'eventuale indisponibilità di aziende ospitanti, la remunerazione relativa alla formazione verrà riconosciuta alla costituenda ATI solo per la quota di allievi avviati al tirocinio o per tutti gli allievi che abbiano partecipato al percorso di formazione?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che la fase di tirocinio rappresenta parte integrante del percorso formativo. Tuttavia, nel caso in cui il giovane, a seguito delle 200 ore di formazione, non venga avviato ad un percorso di tirocinio, verrà comunque riconosciuto il 50 % dei costi a processo previsti dalla Scheda 2A della Garanzia Giovani per l'effettiva erogazione delle ore di formazione.

### **FAQ 14**

*Considerando che per i costi unitari per la formazione e per il tirocinio in mobilità geografica si dovrà attingere dal Catalogo (CIAF), e considerando che all'interno del modello da Voi condiviso il valore minimo di ore riportato è pari a 160, ipotizzando un corso di 100 quali saranno i costi riconosciuti?*

## **RISCONTRO**

Ogni percorso formativo dovrà obbligatoriamente prevedere una durata di almeno 200 ore. Nelle 200 ore si potranno progettare diversi contenuti didattici.

### **FAQ 15**

*In aggiunta alle unità di competenze previste all'interno dei percorsi, potranno essere previsti anche dei moduli di competenze di base e trasversali (competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro) al fine di rafforzare l'occupabilità dei candidati?*

## **RISCONTRO**

La proposta progettuale potrà prevedere, all'interno dei percorsi, moduli specifici relativi alle conoscenze e abilità di base e trasversali, nella misura in cui tali moduli risultino dimensionalmente e funzionalmente complementari all'apprendimento delle competenze tecnico professionali.

### **FAQ 16**

*In fase progettuale basterà indicare il numero di ore di formazione, oppure, bisognerà esplicitare il numero di ore di formazione teorico ed il numero di ore di formazione pratica? Se sì, in che percentuale dovrà avvenire la divisione?*

## **RISCONTRO**

La qualità della proposta formativa sarà oggetto di valutazione anche in ragione dell'articolazione metodologia e didattica del percorso e dunque anche in ragione della sua funzionale articolazione, ad esempio, in ore di formazione teorica e ore di formazione pratica. L'Avviso in ogni caso non determina quote minime né massime per tipologia di apprendimento.

### **FAQ 17**

*Per le sedi occasionali questo Ente intende fornire:*

- a) Documento attestante l'effettiva disponibilità dei locali;*
- b) Planimetria;*
- c) Descrizione attrezzature;*
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro e superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;*
- e) Dichiarazione di rintracciabilità e visibilità dei locali.*

*Dovrà anche essere fornito il certificato di agibilità ed il nulla osta tecnico sanitario?*

## **RISCONTRO**

La qualità della proposta formativa sarà oggetto di valutazione anche in ragione delle dotazioni fisiche e strumentali messe in campo dall'ATI o ATS proponente. Ai fini della valutazione detta, per quanto concerne le sedi occasionali, un elenco di documentazione congrua a determinare i requisiti di idoneità e qualità delle sedi, si ritiene possa comprendere, oltre al titolo di disponibilità dei locali:

- a. Planimetria
- b. Descrizione strumenti ed attrezzature

- c. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di:
- i. rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sul luogo di lavoro
  - ii. assenza di barriere architettoniche
  - iii. agibilità dei locali e rispetto dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto della normativa vigente

### **FAQ 18**

*All'interno dell'Avviso viene specificato che "Il soggetto attuatore ha obbligo di avviare l'erogazione della formazione nei termini previsti dal progetto approvato, qualora abbia ricevuto richieste per almeno il 70% dei posti previsti.". Questo Ente presenterà sicuramente un unico PROGETTO, ma è anche pur vero che all'interno del singolo PROGETTO vi saranno diversi percorsi formativi, con le rispettive edizioni. Il calcolo del 70% sarà effettuato sui posti previsti per il singolo corso (minimo 5 – massimo 15), oppure, sui posti complessivi previsti da progetto (tutti i percorsi per tutte le edizioni)?*

### **RISCONTRO**

Il calcolo del 70% delle richieste, ai fini dell'attivazione dei percorsi formativi, sarà effettuato per ogni singolo corso e quindi sui posti previsti per ciascuno di essi.

### **FAQ 19**

*All'interno dell'Avviso viene specificato che "Non sono previste modalità di formazione a distanza (FAD), che non prevedano un'interazione discente-docente sincrona". Quindi, lezioni in FAD che prevedano un'interazione discente-docente sincrona potranno essere previste? Se sì, in che modo si potrà dimostrare lo svolgimento?*

### **RISCONTRO**

Per quanto riguarda la partecipazione a corsi FAD, si conferma la possibilità di svolgere attività di formazione a distanza che consentano la partecipazione interattiva (live streaming interattivo). Ad oggi, la modalità attuata è quella in uso per il Progetto Crescere in Digitale che prevede che il corso sia svolto – in modo sincrono - in più aule diffuse collegate ad una principale nella quale il docente tiene la formazione. In ciascuna aula diffusa vi è un presidio (non remunerato a valere sul programma) che accerta la presenza e la frequenza dei giovani i quali, durante il corso, possono interagire con le altre aule. Ad ogni modo, è fondamentale la produzione di un registro delle presenze anche se in modalità elettronica.

## **ACCREDITAMENTO**

### **FAQ 1**

*L'APL deve essere necessariamente agenzia di somministrazione o può essere anche una APL accreditata ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera C e D del D. Lgs. 276 del 10/09/2003?*

### **RISCONTRO**

L'Agenzia per il Lavoro può essere soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 ovvero soggetto accreditato ai servizi al lavoro a livello nazionale e/o regionale.

## **FAQ 2**

*Per lo svolgimento delle attività di formazione, l'ATI o ATS dovrà prevedere all'interno della propria compagine almeno un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, recante la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.*

*Si richiede se un organismo di formazione compreso nell'ATI/ATS attuatrice e accreditato alla formazione professionale in una Regione italiana potrà erogare attività formative esclusivamente nella Regione in cui è accreditato oppure anche in altre Regioni.*

## **RISCONTRO**

Il soggetto attuatore, che all'interno della propria compagine comprende un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, potrà svolgere attività di formazione anche in Regioni diverse da quella presso la quale è accreditato l'organismo di formazione, purché sia garantita la disponibilità e l'effettivo ricorso a sedi operative anche temporanee recanti spazi e attrezzature conformi ai criteri definiti dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008. Resta inteso tuttavia che la previsione di rilascio finale di certificazioni di qualificazioni regionali ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013, implica la presenza all'interno del raggruppamento di organismi di formazione accreditati presso la Regione titolare della qualificazione.

## **FAQ 3**

*Nell'Articolo 4 - Soggetti attuatori - si precisa che "Per lo svolgimento delle attività di formazione, l'ATI o ATS dovrà prevedere all'interno della propria compagine almeno un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, ai sensi della normativa regionale in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008..."*

*L'organismo di formazione presente nella compagine deve essere accreditato in ogni regione in cui l'ATI o ATS intende erogare un percorso formativo specialistico in ambito ICT oppure è sufficiente essere accreditato in un'unica regione?*

## **RISCONTRO**

Confronta "Accreditamento", FAQ 2.

## **FAQ 4**

*Il soggetto attuatore deve essere accreditato in una delle Regioni di provenienza dei destinatari?*

## **RISCONTRO**

Si precisa che il soggetto attuatore non dovrà essere obbligatoriamente accreditato in una delle Regioni di provenienza dei destinatari. Il principio della residenza si applica esclusivamente ai destinatari dell'intervento, che dovranno essere obbligatoriamente residenti in una delle Regioni del Mezzogiorno.

## **FAQ 5**

*Si chiede cortese conferma che l'articolo 4 appena indicato sia da interpretare nel senso che un ente accreditato in almeno una Regione italiana può svolgere le attività formative in tutte le altre regioni, comprese quelle meno sviluppate ed in transizione oggetto dell'avviso, stante il rispetto delle prescrizioni relative alle sedi occasionali, anche sulla base della circostanza che i requisiti generali richiesti in fase di accreditamento sono simili in tutte le Regioni; il possesso quindi di accreditamento in una o più Regioni può considerarsi idoneo a tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte, garantendo altresì il pieno rispetto dei principi di concorrenza e di massima partecipazione al Vostro avviso.*

## **RISCONTRO**

Confronta "Accreditamento", FAQ 2.

## **FAQ 6**

*Può partecipare all'avviso un'Agenzia per il lavoro accreditata in Regione Campania ex art 6 (ope legis) e presente nell'elenco delle agenzie per il lavoro dell'ANPAL ma non presente nell'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dell'ANPAL?*

## **RISCONTRO**

Si precisa che anche gli iscritti ex articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, autorizzati *ope legis* alla intermediazione, ma che non sono tecnicamente Agenzie per il Lavoro, potranno partecipare all'Avviso.

## **FAQ 7**

*L'ente capofila deve avere sede nel territorio dove verrà svolto il progetto? Ad esempio: l'ente capofila (che da statuto svolge formazione professionale) ha sede in Campania ma l'intervento formativo si svolgerà in Abruzzo (comunque entrambe le Regioni sono specificate nell'Avviso), dove ci sta l'appoggio dell'agenzia per il lavoro.*

## **RISCONTRO**

Confronta "Accreditamento", FAQ 4.

## **FAQ 8**

*Nel caso in cui nella costituenda ATS sia presente come soggetto mandante una Agenzia Per Il Lavoro, come si può dare evidenza di tale accreditamento?*

*Ad esempio lo dichiara direttamente il soggetto APL nell'ambito dell'allegato B aggiungendo una riga apposita nel format di dichiarazione? Oppure specifichiamo la presenza di tale accreditamento all'interno delle sezioni del formulario?*

## **RISCONTRO**

Si ritiene che la sede propria di contenuti dichiarativi in ordine al possesso dell'accREDITAMENTO sia la dichiarazione ad oggetto multiplo di cui all'allegato B, eventualmente, se necessario, anche ad integrazione o specificazione del contenuto predefinito nel relativo schema predisposto.

Ulteriori informazioni, se necessarie, potranno comunque essere inserite all'interno del formulario.

Il quadro dichiarativo che ne risulterà verrà naturalmente in ogni caso raffrontato, ai fini dell'ammissione, con le prescrizioni contenute a riguardo nell'Avviso pubblicato.

## **FAQ 9**

*Considerando che nella Regione Lazio, Regione della nostra sede legale ed accreditamento per la formazione, il sistema di validazione e certificazione di competenze rilasciata ai sensi del decreto legislativo 13/2013 ancora non ha terminato l'iter legislativo, ovvero, ancora non è stato implementato l'elenco dei professionisti titolati a validare e certificare le competenze ai sensi del decreto legislativo 13/2013, in che modo si potrà accedere alla premialità prevista per la validazione o certificazione di competenze?*

## **RISCONTRO**

Laddove le Regioni non abbiano completato il processo di attuazione del proprio sistema di validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013, sarà comunque possibile accedere alla premialità prevista dall'Avviso, nella misura in cui l'ATI o ATS proponente preveda al proprio interno un soggetto accreditato dalla Regione, autorizzato al rilascio di qualificazioni riferite al repertorio regionale, e la proposta progettuale preveda lo svolgimento di percorsi conformi agli standard professionali e formativi relativi alla qualificazione regionale di riferimento ai fini del conseguimento della stessa, al termine del percorso, da parte degli allievi.

## **MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

### **FAQ 1**

*Nell'Articolo 9 - Modalità e termini per la presentazione delle domande - si fissano le ore 14.00 del 16 marzo 2018 come termine ultimo di presentazione delle offerte formative ma nell'Avviso si parla anche di aggiornamenti mensili di presentazione, nello specifico all'Articolo 6 - Modalità di attuazione e compiti dell'attuatore- si precisa "ANPAL, espletate le procedure di selezione di cui al successivo art. 10, pubblicherà il Catalogo dell'offerta formativa ammessa a finanziamento, il quale, occorrendo, potrà essere aggiornato con una cadenza, prevista, mensile)."*

*Il 16 marzo è solo una delle prime scadenze per la presentazione?*

## **RISCONTRO**

Le candidature acquisite entro il 31 marzo 2018 e positivamente valutate dalla Commissione preposta (secondo quanto previsto all'art. 10 dell'Avviso pubblicato) andranno a formare il Catalogo dell'offerta formativa ammessa a finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie a ciò destinate.

Occorrendo, e comunque compatibilmente con queste ultime, potranno peraltro essere aperte nuove finestre per la presentazione delle candidature e la valutazione delle medesime, in funzione di aggiornamento ed integrazione del Catalogo detto.

Di ciò sarà fornita comunque tempestiva notizia a mezzo di appositi separati Avvisi, i quali saranno pubblicati con le stesse modalità seguite per l'Avviso iniziale.

## **FAQ 2**

*Nell'Avviso Pubblico è prevista solo la data di scadenza del bando e non una data di apertura di presentazione delle domande, ciò vuol dire che si può già da adesso presentare candidatura?*

## **RISCONTRO**

È possibile presentare le candidature a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

## **FAQ 3**

*Vista la mole documentale (formulari, documenti d'identità e CV del personale coinvolto, impegni formali delle aziende ad ospitare i tirocinanti), vi è la possibilità di presentare la proposta progettuale su un supporto magnetico e consegnata a mano in busta chiusa, presso il protocollo della sede centrale?*

*In caso di risposta negativa, qual è la dimensione massima che può essere accettata come messaggio PEC in arrivo (compresi gli allegati)?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che le candidature e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC. La dimensione massima è di 100 MB.

## **FAQ 4**

*All'articolo 6 si fa riferimento ad un aggiornamento con cadenza mensile del Catalogo. Come avverrà? Sono previsti ulteriori avvisi?*

## **RISCONTRO**

Confronta "Modalità e Termini per la presentazione della domanda", FAQ 1.

## **FAQ 5**

*Si chiedono chiarimenti circa la presentazione della documentazione relativa alla partecipazione all'avviso in oggetto e nello specifico circa l'apposizione della firma digitale. Trattandosi di soggetto proponente in forma di ats non costituita si chiede:*

- a) Tutta la documentazione (domanda, formulario, dichiarazioni uniche, lettere intenti, curricula ecc) va inserita in un unico file (o cartella zipapata) e poi firmato digitalmente?*
- b) la firma digitale in questo caso deve essere apposta da tutti i componenti la costituenda ats o solo dalla mandataria?*
- c) in caso di file separati quali documenti vanno firmati digitalmente? e da chi?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che i documenti per cui è prescritta la firma digitale sono quelli previsti alle lettere a), b) e c) dell'art. 9 dell'Avviso.

Più esattamente, ai sensi dell'art. 9 cit., nel caso di ATI / ATS da costituire devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti alle medesime sia la domanda di partecipazione (utilizzando il modello a.2 dell'allegato A dell'Avviso, il quale anche contiene l'impegno a costituirsi in ATI / ATS in caso di finanziamento), che il formulario di candidatura (Allegato D dell'Avviso). Ciascuno dei partecipanti

all'ATI / ATS dovrà poi presentare la dichiarazione unica da redigersi in conformità al modello di cui all'Allegato B dell'Avviso (con le specifiche ivi fornite).

Una volta sottoscritti digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti, i relativi files possono essere inviati anche in forma compressa.

Qualora l'impegno alla costituzione di ATI / ATS, con le relative specifiche, venga reso a mezzo di documento separato (invece che all'interno della domanda di partecipazione, secondo il modello a.2 citato), anche tale documento dovrà essere sottoscritto dai partecipanti all'ATI / ATS costituenda.

Più documenti destinati ad essere sottoscritti dalle medesime parti possono eventualmente anche essere riuniti in unico file e quindi sottoscritti digitalmente da ciascuna parte a ciò tenuta.

I curricula delle risorse professionali, sottoscritti in forma autografa nell'originale dagli interessati, potranno invece essere presentati in copia scansionata semplice (formato PDF o equivalente), (unitamente, come previsto, a copia di documento di identità dei medesimi).

#### **FAQ 6**

*Firma digitale: l'art. 9 cita che le candidature con relativi allegati debbano essere inviati, firmati digitalmente; nel caso di costituenda ATS, è sufficiente la firma digitale del soggetto capofila?*

#### **RISCONTRO**

Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, nel caso di ATI / ATS da costituire devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti alle medesime sia la domanda di partecipazione (utilizzando il modello a.2 dell'allegato A dell'Avviso, il quale anche contiene l'impegno a costituirsi in ATI / ATS in caso di finanziamento), che il formulario di candidatura (Allegato D dell'Avviso). Ciascuno dei partecipanti all'ATI / ATS dovrà poi presentare la dichiarazione unica da redigersi in conformità al modello di cui all'Allegato B dell'Avviso (con le specifiche ivi fornite).

#### **FAQ 7**

*Considerando che le candidature e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC e che la dimensione massima è di 100 MB, sarà possibile inviare più messaggi di Posta Elettronica Certificata, inserendo nell'oggetto per esempio...1 di 4, ...2 di 4, ...3 di 4, ...4 di 4?*

#### **RISCONTRO**

Sarà possibile inviare più messaggi di Posta Elettronica Certificata, indicando specificamente nell'oggetto il numero progressivo degli invii in successione.

#### **FAQ 8**

*Cosa si intende per "il Catalogo dell'offerta formativa ammessa a finanziamento, ... potrà essere aggiornato con una cadenza, prevista, mensile."?*

#### **RISCONTRO**

Le candidature acquisite entro il 31 marzo 2018 e positivamente valutate dalla Commissione preposta (secondo quanto previsto all'art. 10 dell'Avviso pubblicato) andranno a formare il Catalogo

dell'offerta formativa ammessa a finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie a ciò destinate.

Occorrendo, e comunque compatibilmente con queste ultime, potranno peraltro essere aperte nuove finestre per la presentazione delle candidature e la valutazione delle medesime, in funzione di aggiornamento ed integrazione del Catalogo detto. Di ciò sarà fornita comunque tempestiva notizia a mezzo di appositi separati Avvisi, i quali saranno pubblicati con le stesse modalità seguite per l'Avviso iniziale.

## TIPOLOGIA CONTRATTUALE

### FAQ 1

*Per quanto riguarda l'assunzione post tirocinio formativo può essere anche effettuata con contratto di lavoro part-time a tempo determinato o indeterminato?*

### RISCONTRO

Per quanto riguarda l'assunzione post tirocinio formativo, si fa riferimento alle tipologie contrattuali previste dalla Scheda Misura 3 "Accompagnamento al Lavoro" (cfr. Allegato E). La misura della premialità sarà parametrata anche in base alla tipologia contrattuale. Si specifica che il contratto a tempo determinato non dovrà avere durata inferiore a sei mesi.

## PROFILI PROFESSIONALI

### FAQ 1

*Per come indicato all'art. 2 (pag. 8) dell'Avviso Pubblico, come bisogna descrivere i profili professionali in uscita attraverso la individuazione dei codici della Classificazione Istat CP2011 al quinto digit, non trattandosi di Figure leFP?*

### RISCONTRO

L'indicazione del profilo professionale si effettua facendo riferimento ai codici delle unità professionali della Classificazione Istat "Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali": <http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofession/cp2011/>, attraverso la selezione di uno o più codici attinenti l'ambito di inserimento professionale al quale il percorso di formazione è finalizzato (ad esempio CP2011 3.1.2.1.0 - tecnici programmatori).

### FAQ 2

*Considerando che, in applicazione dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, sono le Regioni ad avere autonoma competenza in materia di formazione professionale, considerando che all'interno dell'Avviso è riportato che "I progetti formativi dovranno comunque indicare e descrivere:*

*a) i profili professionali di riferimento", questo Ente, per la progettazione, dovrà attingere dal repertorio dei profili professionali della Regione in cui è accreditato? (ES: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_formazione/?vw=professioni](http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professioni))*

*Se sì, nel caso in cui questo Ente decidesse di proporre percorsi formativi anche presso sedi occasionali, ubicate in Regioni diverse rispetto a quella di accreditamento, per la progettazione si dovrà attingere dal repertorio dei profili professionali della Regione in cui è accreditato o dal repertorio della Regione della sede occasionale?*

### RISCONTRO

Laddove la proposta progettuale preveda a conclusione del percorso il conseguimento di una certificazione di competenze rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013, l'ATI o ATS proponente dovrà prevedere al proprio interno almeno un soggetto accreditato per ciascun territorio nel quale si realizzano i percorsi. Parimenti il percorso formativo dovrà realizzarsi tenendo a riferimento, per ciascun territorio, gli standard di qualificazione determinati dalla Regione nell'ambito del proprio repertorio.

### **FAQ 3**

*Consultando le "Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT – anno 2017" (<http://www.agid.gov.it/sites/default/files/professioni-ict.pdf>) è possibile riscontrare che per ogni profilo è stata fatta una descrizione e riportata la missione, quindi, non vi è una articolazione didattica. L'articolazione didattica dovrà avvenire attingendo dal repertorio dei profili professionali della Regione in cui si opera o questo Ente dovrà redigere da zero una articolazione didattica?*

### **RISCONTRO**

L'articolazione didattica dei percorsi è a cura dell'ATI o ATS proponente e oggetto di valutazione ai fini della selezione delle proposte. Sarà necessario tenere in considerazione eventuali standard formativi regionali, laddove questi sono definiti nell'ambito dei rispettivi repertori, solo nel caso in cui la proposta progettuale preveda, a conclusione del percorso, il conseguimento di una certificazione di competenze rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013.

### **FAQ 4**

*La scelta dei profili professionali in uscita (attraverso la individuazione dei codici della Classificazione Istat CP2011 al quinto digit) può essere a discrezione di questo Ente, oppure, deve far riferimento a quanto già stabilito dal repertorio dei profili professionali della Regione in cui si opera?*

### **RISCONTRO**

L'individuazione dei profili professionali in uscita è a cura dell'ATI o ATS proponente e costituirà oggetto di valutazione ai fini della selezione delle proposte. Sarà necessario tenere in considerazione le referenziazioni alla Classificazione Istat CP2011 attribuite dalla Regione nell'ambito del proprio repertorio, solo nel caso in cui la proposta progettuale preveda, a conclusione del percorso, il conseguimento di una certificazione di competenze rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013.

## **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

### **FAQ 1**

*La previsione in fase progettuale ed il rilascio, in esito ai percorsi di formazione di una validazione o certificazione di competenze rilasciata ai sensi del decreto legislativo 13/2013 ovvero in applicazione di una normativa tecnica UNI (UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI) sarà premiata in termini di punteggio, in fase di valutazione delle proposte e naturalmente comporterà l'assunzione dei relativi vincoli in fase di attuazione dell'intervento.*

*Si richiede se le certificazioni standard internazionali, rilasciate dai principali produttori mondiali di software (tra cui Oracle, Microsoft, Cisco, ecc.) in base agli standard di qualità attribuiti alle rispettive organizzazioni, sono considerate valide ai fini dell'ottenimento della premialità di punteggio in sede di valutazione delle proposte presentate.*

## **RISCONTRO**

Ai fini della premialità di punteggio potranno essere prese in considerazione esclusivamente le certificazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013 ovvero in applicazione di una normativa tecnica UNI (UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI). Nel presente bando, le certificazioni internazionali rilasciate dai produttori di software non sono considerate, di per sé, utili ai fini dell'ottenimento della premialità.

## **FAQ 2**

*In merito all'avviso in oggetto, l'art. 2, quarto capoverso, pag. 8 recita testualmente:*

*"La previsione in fase progettuale ed il rilascio, in esito ai percorsi di formazione di una validazione o certificazione di competenze rilasciata ai sensi del decreto legislativo 13/2013 ovvero in applicazione di una normativa tecnica UNI (UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI) sarà premiata in termini di punteggio, in fase di valutazione delle proposte e naturalmente comporterà l'assunzione dei relativi vincoli in fase di attuazione dell'intervento".*

*Si richiede se le certificazioni IT rilasciate da un organismo certificatore in possesso delle certificazioni UNI ISO 17024, UNI ISO 23988, UNI ISO 20000 siano considerate valide ai fini dell'ottenimento della premialità di punteggio in sede di valutazione delle proposte presentate.*

*Per un maggiore approfondimento si allega l'elenco completo con descrizione di dettaglio delle certificazioni UNI possedute dall'organismo certificatore sopra menzionato.*

## **RISCONTRO**

Si specifica che ai fini della premialità di punteggio in sede di valutazione, con riguardo alle certificazioni in applicazione di una normativa tecnica UNI, saranno prese in considerazione esclusivamente le certificazioni rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI ISO 17024 per il rilascio di certificazioni di persone nel settore ICT.

## **FAQ 2**

*Quali sono le tipologie di attestazioni delle competenze acquisite che è possibile rilasciare all'interno dell'Avviso? (Attestato di frequenza, attestazione di competenze, ...)*

## **RISCONTRO**

Laddove la proposta progettuale non preveda a conclusione del percorso il conseguimento di una certificazione di competenze rilasciata ai sensi del decreto legislativo 13/2013 ovvero in applicazione di una normativa tecnica UNI (UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI), il percorso dovrà concludersi con un Attestato di frequenza rilasciato ad ogni allievo contenente, al minimo, le informazioni di dettaglio relative ai contenuti del percorso nonché le modalità e le risultanze della valutazione degli apprendimenti.

## **PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO**

## **FAQ 1**

*All'art.5 del bando è indicato che "saranno ammesse a valutazione unicamente le proposte progettuali in cui budget complessivo risulti non inferiore a Euro 40.000,00". Si chiede come fare ad arrivare a tale budget, visto i costi standard dell'art. 7.*

## **RISCONTRO**

Si precisa che l'indennità di tirocinio prevista, di € 500, è mensile. Pertanto, per ogni ragazzo, dovrà essere prevista una dotazione di €1.500 complessivi per i tre mesi. Inoltre, nel caso in cui la fascia docente sia la C, si specifica che ai fini del raggiungimento dell'importo minimo di budget previsto dall'Avviso, sarà possibile prevedere l'attivazione di più percorsi formativi ovvero il coinvolgimento di un numero maggiore di giovani destinatari (entro i limiti previsti dall'Avviso medesimo). Si ritiene, in ogni caso, che in considerazione del contenuto altamente specialistico della formazione da erogare nell'ambito dei progetti, i docenti coinvolti nella formazione rientreranno principalmente nelle fasce B e A.

## **FAQ 2**

*La quotazione di 500 euro/mese per ogni tirocinio/allievo va riportata nel piano finanziario sul formulario e a tutti gli effetti fa parte del budget di progetto, o è una quotazione a parte che non c'entra con il budget come sembra evincersi dalla lettura dell'art.11 dell'Avviso allorquando si sofferma sulle modalità di erogazione di tale indennità di partecipazione?*

## **RISCONTRO**

Si precisa che l'indennità di tirocinio prevista, di € 500/mese, dovrà essere inserita nel piano finanziario, in quanto verrà erogata direttamente al giovane dall'ATI/ATS, come specificato all'art. 11 dell'Avviso.

## **FAQ 3**

*Nel budget economico è necessario inserire anche i costi di mobilità dei partecipanti (ad esempio se prevediamo che i tirocini si svolgeranno in una regione diversa da quella dove si effettua la formazione) o tali costi saranno definiti ed assegnati da Anpal direttamente agli utenti in mobilità?*

## **RISCONTRO**

Nel budget economico è necessario inserire anche la stima dei costi per la mobilità interregionale. Tali costi saranno erogati dall'ATI/ATS direttamente al destinatario ovvero dall'impresa ospitante e successivamente, in fase di consuntivazione, rimborsati da ANPAL.

## **RENDICONTAZIONE**

### **FAQ 1**

*L'Articolo 11 (Modalità di determinazione e rendicontazione del contributo pubblico) specifica che tra la documentazione da produrre in fase di consuntivazione delle attività in merito all'accompagnamento al lavoro è previsto il "Patto di servizio, firmato dal giovane e dai servizi competenti per la Garanzia giovani e/o presa in carico centralizzata da parte dell'Anpal, dai quali evincere la fascia di profilazione dei giovani". Si chiede se per presa in carico centralizzata da parte*

*dell'Anpal si intende il profiling che genera il portale Cliclavoro di ogni singola Regione oppure un profiling che rilascia il portale dell'ANPAL.*

## **RISCONTRO**

Si precisa che la presa in carico centralizzata si riferisce alla presa in carico generata dal Portale Nazionale dell'Agenzia.

## **UNITÀ DI COSTO STANDARD**

### **FAQ 1**

*Il parametro di euro 0,80 ora/allievo si riferisce ad un'indennità di frequenza che va corrisposta agli allievi o è solo un indicatore di spesa?*

## **RISCONTRO**

Si precisa che il parametro di euro 0,80 ora/allievo è un indicatore di spesa che andrà corrisposto all'ente di formazione sulla base delle ore effettive di formazione svolte da ogni singolo allievo.

### **FAQ 2**

*In un progetto così congeniato l'ATS affronta costi di amministrazione, bilancio competenze in entrata, tutoraggio, monitoraggio, accompagnamento al lavoro. Questi costi non compaiono nella tabella finanziaria del formulario, vuol dire che devono essere compresi nei parametri di docenza?*

## **RISCONTRO**

Si precisa che i costi ammissibili al Progetto sono quelli specificati nell'Avviso, in quanto rappresentano i costi che verranno rimborsati alle ATI/ATS, in fase di consuntivazione, dall'Agenzia. Tali standard di costo sono quelli previsti dalla scheda di Misura 2 A, sono stati adottati con Atto Delegato n. 2017/2016 e la relativa metodologia è stata oggetto di approvazione dalla Commissione Europea.

### **FAQ 3**

*Nella descrizione del budget non vi sono spese di progettazione, tutoraggio, coordinamento didattico etc.? Tali spese non sono previste?*

## **RISCONTRO**

Confronta "Unità di costo Standard", FAQ 2.

### **FAQ 4**

*I parametri di costo standard (UCS) sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che i parametri di costo standard (UCS) sono da intendersi al lordo dell'IVA.

### **FAQ 5**

*Nella Regione Lazio la Determinazione - numero B06163 del 17/09/2012 identifica i requisiti dei Formatori Fascia A, B e C*

*([http://www.regione.lazio.it/binary/rl\\_main/tbl\\_documenti/DD\\_B06163\\_17\\_09\\_2012\\_Allegato1.p](http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/DD_B06163_17_09_2012_Allegato1.p))*

*df). Secondo l'avviso, a quale fonte bisogna attenersi per l'identificazione della fascia dei formatori?*

## **RISCONTRO**

La divisione in fasce è stata effettuata in base a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n.2 del 2 Febbraio 2009, la quale definisce la suddivisione in fasce in base alla tipologia di personale docente che svolge attività di formazione.

A titolo di esempio non esaustivo si segnalano:

- a) per la fascia A, dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore/materia di appartenenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza;
- b) per la fascia B, professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione di progetti nel settore di interesse;
- c) per la fascia C, assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

## **DESTINATARI DEL PROGETTO**

### **FAQ 1**

*I destinatari possono iscriversi anche ora a garanzia giovani o devono risultare iscritti alla data dell'uscita del bando?*

## **RISCONTRO**

Si precisa che i giovani destinatari potranno iscriversi in qualsiasi momento al Programma Garanzia Giovani, ove sussistano i requisiti e purché in data antecedente all'avvio dei percorsi e delle misure previste dal Progetto.

### **FAQ 2**

*L'art. 6 dell'avviso dispone che ANPAL, espletate di procedure di selezione dei Progetti, pubblicherà il Catalogo dell'Offerta formativa ammessa a finanziamento e fornirà adeguata informativa attraverso l'utilizzo di varie modalità di diffusione al fine di favorire la più ampia adesione dei giovani NEET. Ciò significa che gli allievi saranno forniti ai soggetti attuatori dall'ANPAL o dovranno essere i soggetti attuatori ad attivarsi per raccogliere le adesioni?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che la scelta del progetto a cui aderire sarà effettuata in prima battuta da parte dei giovani interessati, attingendo al catalogo delle offerte formative che sarà pubblicato da ANPAL all'esito delle procedure valutative delle proposte pervenute. Nulla osta, tuttavia, a che le ATI/ATS individuate come attuatori del progetto effettuino - sulla base delle competenze attribuite *ex lege* -

una selezione dei giovani destinatari, previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso previsti dal Progetto.

### **FAQ 3**

*Nell'ambito dei giovani target previsto dall'avviso che effettueranno le domande di partecipazione ai percorsi, sarà effettuabile da parte del soggetto attuatore una selezione, vista anche la peculiarità dei profili e le esigenze delle aziende che daranno disponibilità al tirocinio nell'ottica di un potenziale inserimento lavorativo?*

### **RISCONTRO**

Confronta "Destinatari del Progetto", FAQ 2.

### **FAQ 4**

*I requisiti di partecipazione all'avviso per i destinatari dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento o solo al momento dell'adesione?*

### **RISCONTRO**

I requisiti dei destinatari finali previsti all'art. 3 devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento, fatta eccezione per il requisito relativo all'età, che deve sussistere al momento dell'avvio del percorso.

## **DURATA DEL PROGETTO**

### **FAQ 1**

*Quanto deve durare il progetto?*

### **RISCONTRO**

La durata del singolo progetto è vincolata alla disponibilità del budget assegnato – ferme restando le durate previste per ciascuna delle misure previste nell'ambito di esso - e comunque non oltre il periodo di ammissibilità delle spese.

### **FAQ 2**

*Possono essere inseriti soggetti iscritti a garanzia Giovani che hanno già usufruito precedentemente di un'altra misura?*

### **RISCONTRO**

Si precisa che i giovani che hanno già usufruito di una misura nell'ambito di Garanzia Giovani potranno partecipare al Progetto, purché abbiano aderito nuovamente al Programma.

## **TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE**

### **FAQ 1**

*Si fa notare che la sommatoria dei punteggi di valutazione come indicati in Tabella 1 - Criteri di Valutazione è pari a 48 e non 50.*

### **RISCONTRO**

L'avviso è stato modificato e pubblicato sul portale ANPAL al seguente link:

<http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-Competenze-ICT-per-i-giovani-del-Mezzogiorno.aspx>

## **FAQ 2**

*Considerato che la Tabella 1 - Criteri di Valutazione prevede l'attribuzione di 3 punti al criterio: "in relazione alle modalità di preselezione dei soggetti da immettere in formazione", si chiede cortese conferma che il soggetto attuatore potrà descrivere e, successivamente, attuare la modalità di preselezione che ritiene più idonea, al precipuo fine di individuare candidati con un livello minimo di conoscenze base e garantire così l'omogeneità dell'aula di formazione, visto altresì che l'attività di formazione risulta propedeutica all'inserimento lavorativo in mansioni tecniche.*

## **RISCONTRO**

Si specifica che l'Avviso prevede che i progetti formativi dovranno indicare e descrivere i livelli di competenze in ingresso. In questo ambito si conferma la possibilità di definire puntualmente le modalità di preselezione dei candidati con un livello minimo di conoscenze base.

## **CICLO FINANZIARIO**

### **FAQ 1**

*Sono previsti acconti o stadi di avanzamento legati alla lavorazione del progetto? Con che tempistiche avverranno i pagamenti di questi eventuali acconti? Quali garanzie sono richieste in cambio degli eventuali acconti? Tali spese sono rendicontabili?*

## **RISCONTRO**

Si specifica che il ciclo finanziario previsto dal progetto è indicato all'articolo 3 dell'Allegato C.

### **FAQ 2**

*In caso di approvazione della proposta presentata, l'accredito delle somme avverrà sul c/c del capofila/mandatario o sul c/c acceso dall'ATS?*

## **RISCONTRO**

ANPAL erogherà i pagamenti distintamente per ciascun componente (con fatturazione separata, quindi), fatte salve eventuali situazioni speciali, da valutarsi, in fase di convenzionamento, secondo i termini dell'ordinamento. Resta inteso che il mandatario dell'ATI/ATS rappresenterà l'interlocutore unico di ANPAL, anche per quanto riguarda la richiesta di emissione dei titoli fiscali.

### **FAQ 3**

*Nel caso in cui gli enti costituenti l'ATS volessero anticipare le spese relative all'attività di tirocinio (quote spettanti ai partecipanti alle attività per un importo mensile cadauno di euro 500,00) è possibile richiedere direttamente il saldo definitivo senza richiedere alcuna anticipazione evitando così l'emissione delle relative polizze fidejussorie?*

## **RISCONTRO**

La fideiussione vale per 24 mesi dalla conclusione del progetto e quindi copre anche eventuali richieste di restituzione di quota parte del saldo (per esempio, derivanti da audit di II livello o comunitari). Pertanto, la fideiussione resta necessaria.

## TITOLO DEL PROGETTO

### **FAQ 1**

*Il titolo del progetto deve coincidere con uno dei profili indicati nell'allegato F, oppure è possibile determinare un titolo di progetto che esuli da quanto indicato dalle linee guida ICT - anno 2017, nel caso sia possibile indicare un titolo diverso si ritiene necessario che venga indicato nel contenuto del progetto formativo anche il riferimento al titolo del profilo scelto secondo quanto indicato dall'allegato F?*

### **RISCONTRO**

Il titolo del progetto non deve necessariamente coincidere con uno dei profili indicati nell'allegato F, mentre è necessario che il progetto formativo indichi e descriva i profili professionali di riferimento, in relazione ai profili professionali di cui all'Allegato F o parti di unità di competenze relativi detti profili.

### **FAQ 2**

*I titoli dei percorsi proposti devono essere obbligatoriamente uguali ai profili professionali a cui fanno riferimento, oppure possono essere scelti a piacere da questo Ente?*

### **RISCONTRO**

I titoli dei percorsi non devono essere obbligatoriamente uguali ai profili professionali a cui fanno riferimento, purché risulti chiara e puntuale la riconducibilità dei contenuti di competenza ai profili professionali di riferimento o alle singole unità di competenza.